



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente il trattamento economico del personale con qualifica di dirigente, il quale al comma 3 prevede che *“Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa [...]”*;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante *“Disposizione urgente per la stabilizzazione finanziaria”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 15, comma 3, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, il compenso dei commissari e dei sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui, la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 23-ter, recante disposizioni in materia di trattamenti economici;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante *“Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013”*;

VISTO il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante *“Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 39 del 2023, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni, individuando i relativi compiti, la durata e le relative risorse finanziarie;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 39 del 2023, il quale, al comma 1, stabilisce che *“Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [...], previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica [...]. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall' articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. [...]”*;

VISTO, il comma 2 del medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 39 del 2023, il quale stabilisce che *“[...] Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo”*;

VISTO il comma 6 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023, che dispone che *“Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...]”*;

VISTO l'articolo 1, comma 608, lett. a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, il quale ha introdotto un comma 5-bis all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 30 del 2023, modificando i compiti commissariali e autorizzando la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla contabilità speciale, per ulteriori interventi di natura urgente come approvati dalla cabina di regia per la crisi idrica nell'anno 2025;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 608, lett. b), n.1 della citata legge n. 199 del 2025, il quale ha esteso, fino al 31 dicembre 2027, il termine di proroga dell'incarico del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 39 del 2023;

VISTO, altresì, il comma 609 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 199 del 2025, il quale prevede che *“Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 608, lettera b), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario straordinario di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la proroga della struttura di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto legge 14 aprile 2023, n. 39”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2026, con il quale l'incarico di Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023, è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, fino al 30 giugno 2026;

CONSIDERATO che il citato incarico termina il 30 giugno 2026;



6185

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, di prorogare, fino al 15 settembre 2026, l'incarico di Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in favore del dott. Fabio Ciciliano, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 39 del 2023, al fine di assicurare la continuità delle attività necessarie all'espletamento dei compiti allo stesso assegnati;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Fabio Ciciliano, Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la dichiarazione resa dal dott. Fabio Ciciliano, ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico, nonché di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 giugno 2026;

DECRETA

ART. 1

(Proroga dell'incarico di Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)

1. L'incarico di Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, conferito al dott. Fabio Ciciliano con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2026, è prorogato fino al 15 settembre 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

2. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2026, nonché dagli articoli 2, 3 e 4 del medesimo decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai componenti organi di controllo.

Roma 22 giugno 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO 2284/2026

Roma, 24.06.2026

IL REVISORE

IL DIRIGENTE